

APPELLO 1/2011
“Coppa Imperiali di Francavilla” – “CRV ITALIA” Napoli
Napoli – dal 29 gennaio al 27 febbraio 2011
ITA 16068 Classe J22 contro ITA 112 Classe Melges 20

Regola: 61.1(a)

“Quando una protesta riguarda un incidente avvenuto in regata il protestante deve gridare “protesto” ed esporre in maniera visibile la bandiera rossa di protesta alla prima ragionevole occasione. All’inizio dell’udienza il comitato per le proteste deve acquisire qualsiasi prova esso consideri necessaria per decidere se tutti i requisiti per la protesta siano stati rispettati. Se essi sono stati rispettati, la protesta è valida e l’udienza deve continuare, altrimenti deve dichiarare non valida la protesta e chiudere l’udienza.”

LA GIURIA D’APPELLO

riunita nelle persone di Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono e Piero Occhetto (Componenti Effettivi), Marco Alberti (Supplente), e con Anna Maria Bonomo e Sergio Pepe (Uditori), ha emesso la seguente

DECISIONE

sull’appello presentato da barca ITA 16068 – Classe J22 avverso la decisione di squalifica per violazione della regola 16.2 comminata dal Comitato per le Proteste della “Coppa Imperiali di Francavilla”, organizzata dal “CRV ITALIA” di Napoli.

La “Coppa Imperiali di Francavilla” è una regata che viene disputata su più prove in diverse giornate. Nell’edizione di quest’anno correvano assieme sullo stesso percorso barche della Classe J22 e barche della Classe Melges 20. Alla partenza della seconda prova di giornata del 12 febbraio 2011, la barca ITA 16068 – Classe J22 partiva con mure a dritta e si accorgeva subito che la barca ITA 112 – Classe Melges 20 si avvicinava all’incrocio con mure a sinistra in rotta di collisione. Al richiamo alla voce, ITA 112 poggiava leggermente per evitare la collisione che però avveniva in forma leggera fra gli alberi delle barche. ITA 16068 gridava “ti protesto” e dopo aver controllato di non avere danni riprendeva la regata esponendo la bandiera di protesta solo dopo il primo bordo di bolina. ITA 16068 non riusciva ad arrivare entro il tempo limite stabilito dalle istruzioni di regata. Presentava tempestiva protesta richiedendo altresì riparazione per il fatto che il suo ritardato arrivo fosse stato derivato dall’incidente e dal tempo dedicato alla verifica dei danni alla barca.

L’udienza veniva fissata dal Comitato per le Proteste al 26 febbraio 2011. La verifica preliminare dei requisiti di validità non riporta fatti negativi, salvo l’annotazione del CdR a verbale di non aver potuto rilevare la bandiera di protesta all’arrivo, in quanto ITA 16068 era arrivata fuori tempo limite e la Barca Comitato era già rientrata in porto. Il Comitato per le Proteste dichiarava quindi la protesta valida e continuava nell’udienza.

Dalla verifica ulteriore della documentazione, analizzando il modulo di protesta salta subito all’occhio che il protestante ITA 16068 ha ammesso di aver gridato subito “ti protesto”, ma di aver

esposto la bandiera di protesta “dopo il primo bordo di bolina”, cosa che conferma anche nell’atto di appello.

Il regolamento prevede alla regola 61.1(a) che “per un incidente avvenuto nell’area di regata, che la vede coinvolta” il protestante “deve informare l’altra barca alla prima ragionevole occasione ... deve gridare “Protesto” ed esporre in maniera visibile una bandiera rossa alla prima ragionevole occasione”. L’obbligo di esposizione della bandiera rossa diventa poi tassativo per il successivo punto 61.1.(a)(2) per le barche di lunghezza superiore a 6 metri, quali le due barche coinvolte sono. L’italiano “deve” è traduzione del testo inglese “shall” e quindi deve essere interpretato come un obbligo da parte della barca protestante di rispettare le modalità per informare il protestato dell’intenzione di protestare e tale intenzione deve essere manifestata in modo chiaro e tempestivo.

Come già sopra detto, le modalità di informare il protestato sono due. La prima è un richiamo alla voce, gridando “Protesto”, o parola dal simile significato, da farsi “alla prima ragionevole occasione” che significa immediatamente salvo che non vi siano stati gravi danni alla barca o lesioni a persone tali da giustificarne un ritardo. Dopo il richiamo alla voce deve essere esposta la bandiera rossa “alla prima ragionevole occasione” e deve restare esposta per tutta la durata della regata. Entrambe queste azioni e la relativa tempistica servono ad informare il protestato e tutti quelli che erano attorno al luogo dell’incidente che la barca che ritiene di aver subito un torto intende protestare, che cercherà eventuali testimoni, aprendo così la porta al protestato per una eventuale auto penalizzazione.

Il ritardo nell’esposizione della bandiera di protesta, come avvenuto nel caso in esame, non può essere giustificato su una barca con equipaggio e più lunga, anche se di poco, di 6 metri. Infatti, un qualsiasi componente dell’equipaggio avrebbe potuto esporre la bandiera rossa subito dopo l’incidente o subito dopo il richiamo alla voce “protesto”, lasciando al resto dell’equipaggio il controllo di eventuali danni. In questo modo il protestato sarebbe stato meglio sollecitato a compiere le azioni necessarie (protesta a sua volta o auto penalizzazione) a suo carico.

Al Comitato per le Proteste è sicuramente sfuggito tale particolare, ma siccome l’esposizione della bandiera di protesta nella tempistica prescritta è obbligatoria, tale requisito non rispettato doveva rendere la protesta “non valida” con conseguente chiusura immediata dell’udienza.

PQM

la Giuria d’Appello in riforma della decisione impugnata da barca ITA 16068 dichiara la protesta invalida con nullità degli effetti da essa derivati

Così deciso a Genova in data 23 /06/2011

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d’Appello
copia conforme all’originale